Città di Veroli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 **DEL REGISTRO GENERALE**	**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PER INCENDI BOSCHIVI IN PREVISIONE DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ.**
Data: 20/06/2025	

Il giorno 20/06/2025 nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Vista la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, che stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili alle zone boscate e ai pascoli;

Richiamata la L.R. del Lazio 39/2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

Visto il Capo I - “Prevenzione degli incendi boschivi” - del Titolo III del Regolamento Regionale n. 7/2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”;

Visto il comma 6-bis dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” che, tra l’altro, all’art. 3 individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione Civile, all’art. 6 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all’art. 12 specifica che il Sindaco è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la L. 155/2021 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

Vista la D.G.R. del Lazio 228/2023 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025” con la quale, tra l’altro, il territorio del Comune di Veroli viene classificato, per quanto riguarda il rischio incendi boschivi, con indice di pericolosità “Molto alto”;

Considerato che la scarsità delle precipitazioni meteoriche registrate nel corso della passata stagione invernale e di quella primaverile in corso rende più probabile ed elevato il rischio di incendio boschivo e/o di interfaccia urbano-rurale;

Considerato che il fenomeno degli incendi boschivi e/o di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Precisato che:
- per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite al comma 1 dell’art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree;
- per aree a rischio di incendio di interfaccia urbano – rurale si intendono quelle definite al comma 1-bis dell’art. 2della L. 353/2000, ossia le aree o le fasce nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta;

Rilevato che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, adottare, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, un provvedimento contingibile e urgente per prevenire il rischio per incendi boschivi in previsione del periodo di massima pericolosità, precisando a tal riguardo che:
- la natura contingibile di detto provvedimento attiene alla scarsità delle precipitazioni meteoriche registrate nel corso della passata stagione invernale e di quella primaverile fino alla data del presente provvedimento;
- la natura urgente di detto provvedimento attiene alla circostanza che gli incendi boschivi e/o di interfaccia
urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto
idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un concreto grave pericolo per la pubblica e la privata
incolumità e che l'avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio boschivo rende impellente l'adozione di misure prescrittive speciali al fine del suo più efficace contenimento;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

1. **Divieti:**
a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025 è vietato**, nelle aree a rischio di incendio boschivo e in quelle ad esse immediatamente limitrofe:**
- accendere fuochi di ogni genere;

- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le “Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale” ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- gettare o porre a terra qualsiasi materiale (carta, sigarette, fiammiferi, ecc.) acceso o allo stato di brace;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio, i mezzi di soccorso e i mezzi per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- compiere azioni o operazioni che, comunque, possano creare pericolo immediato o mediato di incendio;
precisando a tal riguardo che per aree a rischio di incendio boschivo si intendono quelle definite al comma 1 dell’art. 2 della L. 353/2000, ossia le aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, i terreni coltivati o incolti e i pascoli limitrofi a dette aree;

2. **Disposizioni per gli Enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi**:
- gli Enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché gli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie, gli Enti concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori e i Consorzi di bonifica devono immediatamente provvedere ad intensificare, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), gli interventi di prevenzione del rischio incendi consistenti, tra l’altro, nella pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Inoltre, laddove la vegetazione arborea tendesse a chiudere la sede stradale, dovranno anche effettuare, al fine di consentire l’eventuale transito dei mezzi antincendio, la manutenzione di detta vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura;
- gli Enti gestori della rete elettrica devono immediatamente provvedere ad intensificare gli interventi di ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio maggiore di 5 metri;

3. **Disposizioni per le attività ad alto rischio esplosivo**:
i proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) ubicate nelle aree a rischio di incendio boschivo (così come definite al su elencato punto 1.) o in quelle ad esse immediatamente limitrofe:
- devono immediatamente provvedere ad intensificare gli interventi precauzionali, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, finalizzati a prevenire e/o impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- devono prontamente comunicare al Comune di Veroli – Servizio Protezione Civile, l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilitàh24) nonché fornire copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Tali dati verranno trasmessi dal Comune di Veroli alla Sala Operativa e al Centro Funzionale della Direzione Regionale “Emergenza, Protezione civile e NUE 112” per quanto di competenza di detta struttura regionale;

4. **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**:

i proprietari e/o gli affittuari e/o i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono provvedere a realizzare, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, di larghezza maggiore di 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La suddetta fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere realizzata comunque entro il 7 luglio 2025;

5. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:
a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025 è vietato, su tutto il territorio comunale, accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;

6. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:
a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025 è vietato, su tutto il territorio comunale, bruciare la vegetazione spontanea presente sui terreni incolti e/o in stato di abbandono e/o a riposo. I proprietari e/o gli affittuari e/o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei suddetti terreni incolti e/o in stato di abbandono e/o a riposo, insistenti sul territorio comunale, devono provvedere a realizzare, entro il 7 luglio 2025, fasce protettive o precese di larghezza maggiore di 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

7. Disposizioni per la gestione delle aree boscate:
i proprietari, gli affittuari e i conduttori a qualsiasi titolo di boschi, nonché gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono immediatamente provvedere ad eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono immediatamente provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di larghezza maggiore di 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio devono essere effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;

8. Disposizioni per la gestione delle attività turistiche e ricettive:
i proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, devono immediatamente provvedere a mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, devono adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

PRECISA

- che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni, ivi incluse le sanzioni penali, già previste dalle vigenti normative, statali e/o regionali, che disciplinano la materia oggetto della presente Ordinanza. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente Ordinanza per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025" approvato con D.G.R. del Lazio 228/2023.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Veroli e sul sito internet istituzionale del Comune di Veroli;
- che il Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano – rurale, perseguendo i trasgressori nei termini di Legge;
- di far pervenire copia della presente Ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone, al Gruppo Carabinieri Forestale di Veroli , alla Stazione dei carabinieri di Veroli, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Veroli, al Comando Vigili del Fuoco di Frosinone, agli Enti proprietari o concessionari delle strade che attraversano il territorio comunale, agli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie che attraversano il territorio comunale, agli Enti concessionari di reti idriche, fognarie e depuratori presenti nel territorio comunale, agli Enti gestori della rete elettrica presente nel territorio comunale, ai Consorzi di bonifica con competenza sul territorio comunale, al Servizio Manutenzioni del Comune di Veroli al Servizio Ambiente del Comune di Veroli, all'Ufficio Stampa del Comune di Veroli, all'Ufficio CED del Comune di Veroli, al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Veroli e, per tramite di detto Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, alle altre Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale e impegnate nella campagna AIB 2025;
- di provvedere all'affissione, sul territorio comunale, di manifesti concernenti a quanto disposto con la presente Ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

S.P.Q.V.

GERMANO
CAPERNA
Comune Di
Veroli
SINDACO
20.06.2025
12:03:50
GMT+02:00

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.